

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione N. 11 C.A. del 24/09/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre alle ore 16:15, si è riunito presso la sede consortile sita in Viale delle Idrovore di Fiumicino, 304 – Focene e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting, il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare convocazione con nota del Presidente n. 13987 del 17/09/2025 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IRRIGUO – “COMPENSORIO PIANA DI TARQUINIA”

Omissis

Sono presenti i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	FERRAZZA AURELIO	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	TIOZZO STEFANO	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	BALDUCCI ORSOLA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	CORSETTI CARLO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DESTRO CLAUDIO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI LAZZARO PIETRO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI MUZIO MARINA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	LA ROSA ROSARIA PATRIZIA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	ONORI MARIO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SALVALAIO EMANUELE	Consigliere
<input type="checkbox"/>	SCORSOLINI ENRICO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SERAFINI ALESSANDRO	Consigliere

E' presente il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA

E' presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO

E' presente il Direttore Tecnico
PAOLO BURLA

E' presente il Revisore dei Conti
VILLANI MARCO

Assenti giustificati:
SCORSOLINI ENRICO – Consigliere

Assenti ingiustificati:
/

Assume la Presidenza:
NICCOLO' SACCHETTI

Segretario:
PAOLA CAVALLETTO

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno:

3) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IRRIGUO – “COMPENSORIO PIANA DI TARQUINIA”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione” e ss.mm.ii.;

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06/03/2025 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2025 con la quale è stato eletto il Dott. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti i consiglieri Aurelio Ferrazza e Stefano Tiozzo Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTO il Regolamento Irriguo che disciplina i criteri di esercizio degli impianti e delle opere pubbliche irrigue gestiti dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 25/09/2023;

TENUTO CONTO della specificità del sistema di distribuzione irriguo del comprensorio di Tarquinia, i criteri di progettazione della rete di distribuzione che fissano nel 60% della SAU la superficie aziendale irrigabile secondo dei valori di portata definiti per ogni unità irrigua e secondo turnazione che determinano la necessità di un regolamento specifico;

DATO ATTO che quanto riportato al punto precedente è finalizzato ad un uso razionale della risorsa idrica e degli impianti di sollevamento, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, che determinano un incremento delle temperature ed un deficit di risorsa idrica da corpo idrico superficiale;

ESAMINATO l'aggiornamento del Regolamento per il Comprensorio Piana di Tarquinia predisposto dal Comitato Esecutivo nella seduta del 24/09/2025 e sottoposto al Consiglio di Amministrazione;

RITENUTA l'opportunità di approvare l'aggiornamento al Regolamento richiamato per una concreta attuazione delle norme in esso contenute;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

DI APPROVARE l'aggiornamento del Regolamento Irriguo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord "Comprensorio Piana di Tarquinia" che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante.

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii. ed è dichiarata immediatamente esecutiva.

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

REGOLAMENTO IRRIGUO

AGGIORNAMENTO COMPENSORIO PIANA DI TARQUINIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 30/04/2021
- Aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 25/09/2023
- Aggiornato per il compensorio irriguo Piana di Tarquinia con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 24/09/2025

PARTE I

Compensori irrigui, catasto consorziale

Art. 1 Premessa

1. Il Presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti e delle opere pubbliche irrigue gestiti dal Consorzio di Bonifica "Litorale Nord" relativamente al Compensorio irriguo della Piana di Tarquinia.

Si articola in quattro parti: "Compensori Irrigui e catasto consortile"; "Distribuzione Irrigua"; Norme di Polizia"; "Disposizioni finali".

La specificità del sistema di distribuzione irriguo del compensorio di Tarquinia, i criteri di progettazione della rete di distribuzione che fissano nel 60% della SAU la superficie aziendale irrigabile secondo dei valori di portata definiti per ogni unità irrigua e secondo turnazione, determinano la necessità di un regolamento specifico.

Quanto sopra è finalizzato ad un uso razionale della risorsa idrica e degli impianti di sollevamento, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, che determinano un incremento delle temperature ed un deficit di risorsa idrica da corpo idrico superficiale.

Art. 2 Compensori irrigui

1. I terreni che possono beneficiare degli impianti e delle opere pubbliche irrigue di cui all'articolo 1 costituiscono i compensori irrigui. Sono esclusi boschi e tare improduttive.

2. I terreni anzidetti sono obbligatoriamente iscritti nel Catasto Irriguo Consorziale suddiviso in Compensori, settori o comizi.

3. L'iscrizione a ruolo di contribuenza dei terreni suddetti decorrerà dall'entrata in funzione delle opere di irrigazione dei singoli Compensori, settori o comizi.

4. Ogniqualvolta, in dipendenza dell'esecuzione di nuove opere, ovvero del completamento o dell'ampliamento della rete irrigua, la superficie dei compensori e delle zone servite verrà ampliata, il Consorzio provvederà alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiati nel Catasto irriguo consorziale.

Art. 3 Catasto consorziale

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento saranno verificate le utenze attraverso apposito censimento. I contribuenti dovranno fornire al Consorzio tutti i dati anagrafici, fiscali e catastali che li riguardano, sottoscrivendo il modulo di domanda irrigua che sarà messo a disposizione attraverso pubblicazione sul sito istituzionale.

2. Nel catasto consorziale le proprietà sono registrate con il cognome e nome o ragione sociale dei rispettivi proprietari, il relativo codice fiscale, la superficie, i fogli, i mappali e quanto altro necessario per l'identificazione della contribuenza, così come risultante dall'intestazione catastale presso l'Agenzia del Territorio, nonché dagli archivi dell'Anagrafica tributaria.

3. Nel caso di passaggio di proprietà, la voltura al catasto consorziale è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio che periodicamente, e in ogni caso con frequenza perlomeno annuale, saranno acquisiti per via telematica.
4. Il catasto consorziale è periodicamente aggiornato alle variazioni rilevate presso l'Agenzia del Territorio ed è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il catasto erariale; parimenti è aggiornato in base alle modificazioni dei dati forniti dai relativi proprietari.
5. La voltura potrà essere effettuata anche a seguito di richiesta del nuovo contribuente che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento delle proprietà, oltre che notizie relative all'eventuale punto di consegna a servizio dei terreni oggetto di voltura.
6. In ogni caso la variazione avrà decorrenza dal ruolo successivo a quello dell'effettuazione della voltura stessa.

Art. 4 Fruitori del servizio

1. Il tributo irriguo è applicato all'immobile iscritto nel catasto consortile e richiesto al proprietario e/o Legale Rappresentante coobbligato in solido all'eventuale affittuario.
2. La gestione finanziaria del Consorzio è annuale e tiene conto del Bilancio di Previsione approvato a novembre e del Conto Consuntivo nel mese di marzo dell'anno successivo; pertanto, l'emissione del ruolo avverrà su base annuale e i contributi consortili sono pagati annualmente.
3. È obbligo del proprietario e/o Legale Rappresentante inoltrare al Consorzio i contratti di affitto aventi durata di almeno un anno, che siano in regola con le normative vigenti.
4. Ove i suddetti contratti di affitto prevedano che il pagamento del contributo irriguo faccia carico all'affittuario ed il Consorzio ritenga valida la relativa clausola, la richiesta di contributo irriguo verrà inviata all'affittuario medesimo, ferma restando in ogni caso la solidarietà passiva del proprietario.
5. Per i contratti di affitto di durata inferiore all'anno il Consorzio invierà la richiesta di contributo irriguo al proprietario, salvo che il conduttore non sia anche lui un consorziato.
6. Nel caso di mancato pagamento di almeno due annualità del ruolo irriguo o di bonifica da parte del proprietario e/o dell'affittuario, non possono essere presentate domande di irrigazione per l'anno in corso e, ove presentate, le stesse sono automaticamente respinte sino alla completa regolarizzazione contributiva.

Se il proprietario è moroso di almeno due annualità del ruolo irriguo o di bonifica, né il proprietario né l'eventuale conduttore potranno presentare domanda sui terreni di quella proprietà.

Se un conduttore è moroso di almeno due annualità del ruolo irriguo o di bonifica non può presentare la domanda di irrigazione.

Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario per il mancato pagamento del ruolo sia irriguo che di bonifica a prescindere da eventuali accordi trascritti tra le parti.

Resta ferma la possibilità di ottenere rateizzazioni dei pagamenti dei ruoli sulla base del Regolamento approvato dagli organi consortili.

Nel caso di mancato pagamento del tributo irriguo da parte del proprietario e dell'affittuario il Consorzio si riserva di sospendere l'erogazione del servizio.

7. Ove non risulti possibile l'interruzione dell'erogazione sugli impianti per intrinseche caratteristiche tecniche, il Consorzio emetterà l'insoluto non versato da parte dell'affittuario nell'annualità successiva nei confronti del proprietario.

8. È facoltà del Consorzio emettere il ruolo irriguo all'eventuale affittuario con contratto stagionale purché l'affittuario sia già un consorziato, sia un unico intestatario per l'intera stagione irrigua e, anche in questo caso, il proprietario risponde in solido per il mancato pagamento.

Art. 5 Richiesta di rettifica o variazione

1. La richiesta di rettifica e di variazione da parte degli interessati va fatta con domanda indirizzata al Consorzio, completa di indicazione del codice fiscale, del domicilio, della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si fonda.

Art. 6 Utenti fuori comprensorio irriguo e altri usi

1. È facoltà del Consorzio, ove se ne riscontri la necessità, senza pregiudizio degli utenti, cedere l'acqua irrigua, eventualmente ancora disponibile, a chi ne facesse domanda al di fuori dei comprensori irrigui per l'irrigazione o anche per usi diversi, nel rispetto delle condizioni e al prezzo che sarà ritenuto conveniente per il Consorzio stesso, con una maggiorazione non inferiore al 50% del costo della quota variabile deliberata annualmente.

È altresì facoltà del consorzio ai sensi dell'art. 15 autorizzare e distribuire acqua per scopi diversi dall'irrigazione.

PARTE II

Distribuzione irrigua

Art. 7 Durata periodo irriguo

1. La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori di norma ha inizio il 1° marzo e termina il 30 ottobre di ciascun anno.

2. Maggiori quantitativi di acqua, ovvero prolungamenti del periodo irriguo possono essere disposti in favore degli utenti, per soddisfare loro specifiche e temporanee esigenze aziendali, previa richiesta scritta da presentare al Consorzio, che – verificata la disponibilità - ne valuterà la fattibilità e la compatibilità tecnica ed i maggiori costi che verranno applicati all'utente o agli utenti specifici e la compatibilità con la funzionalità idraulica del comizio o settore irriguo.

3. Dal 10 agosto al 30 settembre è facoltà del Consorzio, ove se ne riscontri la necessità valutare la possibilità di far effettuare la tempera dei terreni per la messa in opera di colture autunno vernine.

Art. 8 Piano di erogazione

1. Data l'impostazione dell'impianto irriguo della Piana di Tarquinia non è possibile a nessun consorzio irrigare una superficie superiore al 60% della superficie catastale aziendale.

Concorrono al 60% solo le colture che vengono irrigate nel periodo compreso tra il 1° giugno al 1° agosto.

Il Consorzio in funzione delle domande irrigue presentate, delle tipologie colturali e delle caratteristiche tecniche degli impianti dei singoli lotti, disporrà i turni irrigui che devono essere rigorosamente rispettati.

Ogni anno il Consorzio in considerazione della disponibilità di acqua e delle condizioni climatiche disporrà eventuali ulteriori turnazioni o riduzione della distribuzione dell'acqua.

Art. 9 Domanda d'irrigazione

1. L'irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà autorizzata su presentazione, da formularsi generalmente entro il 30 ottobre di ogni anno da parte dei consorziati, di apposito modulo-domanda che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Eventuali domande che perverranno al Consorzio al di fuori del periodo che verrà stabilito ogni anno, saranno valutate nei limiti della disponibilità irrigua e compatibilmente con le esigenze delle domande tempestivamente pervenute.

3. La domanda irrigua che dovrà essere presentata a mezzo pec, raccomandata o consegna a mano presso gli uffici consortili - Settore Catasto e l'accettazione del Consorzio avranno efficacia annuale.

4. Nella fase istruttoria e in quella di verifica e controllo della valutazione delle domande il Consorzio potrà avvalersi anche di strumentazione informatica che si appoggia a foto satellitari o altro.

La domanda irrigua presentata dovrà essere formalmente accettata dal Consorzio per essere efficace ed è obbligo del consorzio accertarsi dell'avvenuta approvazione della stessa.

L'eventuale accettazione da parte del Consorzio avverrà entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di inutile decorso di tale termine la domanda irrigua si considera rigettata.

5. I presentatori della domanda sono soggetti al rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento e ai criteri generali previsti dall'art. 8 nonché a tutto quanto normato dal presente regolamento.

Art.10 Rimodulazione per eventi di forza maggiore

1. Quando, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore, il Consorzio si trovi nelle necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le risorse disponibili, il Consorzio stesso adotterà tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei ed opportuni al fine di ripartire il volume disponibile, anche attraverso la costituzione di turni di erogazione, senza che i consorziati abbiano diritto a risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 11 Riduzione o sospensione

1. Il Consorzio quando cause di forza maggiore, o imputabili a fenomeni di siccità o per esigenze connesse al funzionamento della rete di distribuzione, può ridurre, turnare, o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano il diritto a indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Art. 12 Erogazione suppletiva

1. Il Consorzio può, su apposita domanda, e nei limiti della disponibilità della risorsa e della portata delle condotte di distribuzioni, erogare acqua suppletiva rispetto a quella originariamente richiesta se del caso e ove possibile - anche per un periodo maggiore rispetto a quello ordinario irriguo.

2. I consorziati richiedenti dovranno sostenere le spese per la maggiore acqua erogata ed i costi di gestione degli impianti nel periodo extra irriguo, che verranno all'uopo determinati dal Consorzio.

3. Tale erogazione avrà comunque carattere provvisorio ed eccezionale e potrà essere in qualsiasi momento revocata senza che il consorziato possa avanzare richiesta di indennizzi o risarcimenti.

Art. 13 Raggruppamento e suddivisione delle consegne

1. È consentito ai consorziati che abbiano più gruppi di consegna in uno stesso comizio o settore, posti sulla stessa linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi di consegna, dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del Consorzio e comunque compatibilmente con i criteri di funzionamento e limitazioni tecniche dell'impianto.

2. Il Consorzio procederà al coacervo dei volumi spettanti ai fini del calcolo del consumo annuo.

3. Nell'ipotesi in cui intervenissero frazionamenti della proprietà servita da una bocchetta o da un idrante di consegna, il Consorzio manterrà la stessa consegna irrigua con le medesime modalità, intendendosi al momento del frazionamento avvenuta la costituzione delle necessarie servitù di passaggio dell'acqua sui terreni frazionati.

4. Tutti i proprietari interessati risponderanno solidalmente nei confronti del Consorzio per i consumi registrati al gruppo di consegna.

5. Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature o la realizzazione di nuove diramazioni tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà secondo gli usi.

6. Ove a causa della realizzazione di nuove costruzioni di case, di abitazione o di strade private di accesso alla proprietà o altro, o per mutata destinazione del terreno, si rendesse necessaria la costruzione di opere aggiuntive o modificative di quelle irrigue esistenti di competenza del Consorzio, quest'ultimo, su domanda scritta dell'interessato, potrà provvedere, se tecnicamente possibile, all'esecuzione di dette opere, imputando la spesa sostenuta a totale carico del proprietario che ne ha determinato la necessità di intervento consortile.

Art. 14 Presentazione delle domande di modifica

1. Tutte le domande presentate al Consorzio (mezzo pec, raccomandata o consegna a mano presso gli uffici consortili - Settore Catasto) che comportano modifiche ai criteri indicati all'art. 8 dovranno

pervenire al Consorzio che valuterà se siano tecnicamente ammissibili e non pregiudizievoli per gli altri consorziati o per il Consorzio stesso, imputandone gli eventuali costi ai richiedenti.

2. Il Consorzio si riserva, comunque la facoltà di ripristinare in ogni momento e d'ufficio l'ordine precedente, ove se ne riscontri la necessità.

PARTE III

Norme di polizia

Art. 15 Divieti

È vietato:

1. Prelevare acqua se non autorizzati per iscritto dal Consorzio;
2. Prelevare acqua in difformità rispetto al piano di erogazione;
3. Utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione, salvo specifica autorizzazione scritta;
4. Prelevare acqua dai canali e fossi della bonifica in assenza di autorizzazione scritta e interferire così con le ordinarie attività di manutenzione;
5. Usare acqua diversa da quella distribuita dagli impianti consortili se non preventivamente autorizzati per iscritto;
6. Cedere l'uso dell'acqua irrigua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi, salvo il verificarsi di stati di emergenza o rotture di impianti limitrofi che ne impediscano la distribuzione irrigua di spettanza, anche se appartenente ad altri consorziati ricadenti nel comprensorio irriguo;
7. Qualsiasi fatto e opera, attività o uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell'uso cui sono destinate le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, le banchine e loro accessori, nonché i manufatti e ogni opera relativa. È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dell'acqua dei gruppi di consegna sia nella portata sia nella pressione.
8. L'irrigazione a scorrimento con la totale apertura dell'idrante senza controllo del corpo d'acqua;
9. L'attingimento del corpo d'acqua in transito sulle canalette se non preventivamente prenotato ed autorizzato per iscritto;
10. Il pompaggio in rete per l'incremento delle portate e pressioni (così dette carrellate) se non autorizzate per iscritto e munite di adeguato dispositivo atto al controllo dell'aspirazione di un corpo d'acqua maggiore rispetto a quello presente nella condotta (valvola di fondo rovescia);
11. Non rispettare le turnazioni imposte dal Consorzio o altre forme di limitazione a tutela della funzionalità dell'impianto.

Art. 16 Fascia di rispetto

1. Per salvaguardare, mantenere in efficienza ed all'occorrenza ripristinare i manufatti e le apparecchiature dell'impianto irriguo, è proibito qualunque intervento o azione che possa alterare la loro funzionalità, durata e rispondenza all'uso cui sono destinati.
2. La fascia di servitù perpetua di acquedotto è fissata nelle seguenti misure, da una parte e dall'altra dell'asse dei manufatti:
 1. 1,5 ml per le canalizzazioni secondarie;
 2. 2,5 ml per la canalizzazione principale;
 3. 5,0 ml per le canalizzazioni abbinata;
 4. 1,5 ml per le tubazioni secondarie.

Art. 17 Interventi prossimi ad aree asservite

1. L'utente che abbia in programma la realizzazione di opere murarie, piantagioni di alto fusto, palificazioni, o altro, in prossimità di condotte deve, prima di dare inizio ai lavori, presentare al Consorzio la relativa documentazione per ottenere l'autorizzazione.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le distanze dal limite della servitù che non dovranno essere inferiori a ml 0,50 per le siepi, ml 1,50 per piante a basso fusto, ml 3,00 per piante ad alto fusto e recinzioni e ml 10,00 per le costruzioni.
3. Parimenti devono essere autorizzati gli attraversamenti per passi carrai sui manufatti e condotte.
4. Le eventuali opere eseguite senza la preventiva autorizzazione saranno fatte demolire dal Consorzio con addebito all'utente delle spese sostenute, oltre le relative sanzioni e la segnalazione dell'abuso alle competenti autorità.

Art. 18 Punto di consegna

L'acqua di irrigazione s'intende consegnata ai consorziati al gruppo di consegna aziendale.

A valle di detti manufatti, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Obbligo di custodia e conservazione e responsabilità

1. Gli utenti che riceveranno in consegna dal Consorzio materiali, attrezzi ed altre apparecchiature necessarie per l'irrigazione dei fondi (ad es. paratoie di chiusura dei manufatti di consegna, tessere elettroniche di prelievo etc.), dovranno conservarle nel miglior modo possibile e riconsegnarle al Consorzio al termine della stagione irrigua in perfetto stato.
2. In mancanza, tutte le spese sostenute dal Consorzio per riparazioni o sostituzioni delle cose consegnate saranno a carico degli utenti consegnatari delle stesse.

3. Gli utenti sono responsabili dei danni da essi provocati alle opere ed agli impianti irrigui insistenti sia sui loro terreni che esternamente ad essi per effetto o a causa di lavorazioni o piantagioni da loro eseguite.
4. Gli utenti che provocano danni agli impianti ed alle opere consortili hanno l'obbligo di avvertire immediatamente il Consorzio per gli opportuni provvedimenti.
5. Le riparazioni verranno effettuate d'ufficio, con addebito, previa verifica della responsabilità del custode da parte dell'Amministrazione del Consorzio delle relative spese agli utenti stessi, che resteranno anche responsabili sia civilmente che penalmente dei danni diretti e indiretti provocati a terzi a causa del loro comportamento.
6. Tutti gli utenti contribuiscono, inoltre, all'attività di sorveglianza degli impianti irrigui, in collaborazione con il personale consortile, al fine di prevenire ed impedire che vengano effettuate manomissioni, usi impropri o arrecati danni ai materiali e alle opere consortili serventi all'irrigazione dei propri fondi.
7. Ogni eventuale manomissione di qualsiasi natura ed entità comporterà l'immediata sospensione del servizio.
8. Sono a carico dei consorziati i costi dovuti a riparazioni per danni causati dagli stessi consorziati, per spostamenti, sostituzioni o volture di contatori.
9. Tali interventi vengono attuati, previa richiesta al Consorzio che provvederà alle relative incombenze.
10. Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire e segnalare con la massima tempestività, eventuali danni agli impianti, alle opere ed ai materiali consortili.

Art. 20 Obblighi e diritti del consorziato

1. Gli utenti devono consentire l'accesso del personale del Consorzio o comunque da questo autorizzato alla rete irrigua anche con mezzi meccanici, per necessità inerenti all'esercizio irriguo, il controllo degli impianti e gli interventi manutentori.
2. I consorziati avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni in ipotesi arrecati alle colture e alle piantagioni al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite esclusivamente nel caso di interventi arrecati durante le manutenzioni o riparazioni effettuate con mezzi meccanici da parte del Consorzio.
3. Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

Art. 21 Sanzioni

1. La violazione delle norme stabilite agli articoli 15 e seguenti, e di quanto previsto dal piano di erogazione, compreso il mancato rispetto di eventuali turni di irrigazione imposti, e le violazioni commesse per le chiusure di impianto per qualsivoglia ragione, saranno passibili di diffida e messa in mora e di sanzione economica il cui importo è pari alla maggiorazione del 20% del valore del ruolo previsto per l'annata agraria in corso, a partire da un minimo di euro 1.000, oltre che di chiusura dei punti di erogazione con posizionamento di lucchetti e sigilli o altro per l'intera stagione irrigua.

I trasgressori verranno altresì denunciati penalmente per furto d'acqua alle autorità competenti, in caso di rottura dei lucchetti e sigilli verranno altresì denunciati per manomissione di impianto pubblico.

2. Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua senza autorizzazione scritta sarà sanzionato o con l'interruzione dell'erogazione per una o due stagioni o con la definitiva revoca della stessa, a seconda della gravità dell'infrazione; a titolo di sanzione, inoltre, il Comitato Esecutivo potrà disporre che le somme dovute per il consumo di acqua siano aumentate fino anche a cinque volte.

3. Nel caso di mancato pagamento di almeno due annualità del ruolo irriguo il settore irrigazione, di concerto con il settore catasto, dispone la cessazione dell'utenza e interrompe immediatamente il servizio.

4. Il Consorzio tramite il settore irrigazione si riserva la facoltà di sigillare i punti di erogazione o contatori dove non risultano individuabili utenze associate a immobili censiti nel catasto consortile.

5. In caso di continuazione e recidiva nelle infrazioni, nel caso di accertato mancato rispetto dei provvedimenti assunti dal Consorzio ai sensi degli articoli 10 e 11 e comunque ogniqualvolta siano accertate condotte dei consorziati che pregiudichino le risorse idriche disponibili, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, il Consorzio potrà decidere la sospensione dell'erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variabile che può arrivare in casi eccezionali anche all'intera stagione irrigua, o disporre la revoca della dispensa irrigua.

Il non rispetto dei provvedimenti assunti dal Consorzio ai sensi degli articoli 10 e 11 e comunque ogniqualvolta siano accertate condotte dei consorziati che pregiudichino le risorse idriche disponibili, sarà passibile di diffida e messa in mora e di sanzione economica il cui importo è pari alla maggiorazione del 20% del valore del ruolo previsto per l'annata agraria in corso, a partire da un minimo di euro 1.000, oltre che di chiusura dei punti di erogazione con posizionamento di lucchetti e sigilli o altro per l'intera stagione irrigua.

I trasgressori verranno altresì denunciati penalmente per furto d'acqua alle autorità competenti, trattandosi di manomissione di impianto pubblico.

6. È fatto salvo al Consorzio, in ogni caso, il risarcimento del danno.

PARTE IV

Disposizioni finali

Art.22 Utenze precarie

1. Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti di impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione lo consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell'acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che ne abbia fatta richiesta.

Art. 23 Concessione d'uso aree interessate dalla rete

1. Il proprietario o l'affittuario non possono impedire e nulla possono pretendere nei confronti del Consorzio ove si renda necessario eseguire interventi manutentivi, controlli, riparazioni ed altro ancora lungo i tracciati delle reti irrigue.

Art. 24 Periodi di siccità

1. Il Consorzio potrà, nei casi di eventi climatici sfavorevoli che limitino le disponibilità idriche durante la stagione irrigua, assumere tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei, riservandosi anche la possibilità di ripartire equamente le conseguenze negative di detti eventi sfavorevoli fra tutti gli utenti, senza che gli stessi possano richiedere risarcimenti o indennità di qualsivoglia natura o titolo.

2. Il Comitato Esecutivo nei casi di eventi climatici sfavorevoli che limitino le disponibilità idriche, darà mandato agli uffici di sospendere l'erogazione dell'acqua o comunque di adottare ogni più opportuna iniziativa (come la turnazione, etc) al fine di salvaguardare le disponibilità residue di acqua. Laddove le misure adottate, ivi compresa la sospensione dell'erogazione dell'acqua non vengano rispettate da parte del consorziato, lo stesso sarà passibile di diffida e messa in mora e di sanzione economica il cui importo è pari alla maggiorazione del 20% del valore del ruolo previsto per l'annata agraria in corso, a partire da un minimo di euro 1.000, oltre che di chiusura dei punti di erogazione con posizionamento di lucchetti e sigilli o altro per l'intera stagione irrigua.

I trasgressori verranno altresì denunciati penalmente per furto d'acqua alle autorità competenti.

